



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

Cod.Fisc. 00254180243

Area n. 4 – Lavori Pubblici – Infrastrutture – Ecologia

marca da bollo da € 16,00

MODULO RICHIESTA LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

**Al Servizio N. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture
del Comune di BREGANZE**

Piazza Mazzini 49

36042 BREGANZE (VI)

OGGETTO:

- Cimitero del Capoluogo
- Cimitero di Maragnole

Richiedente

Cognome Nome (se persona) o Ragione Sociale (se ditta o Comune)					
Codice fiscale / Partita I.V.A.					
Indirizzo					
CAP		Località		Provincia	
Telefono		Fax		Email	

in qualità di

Tomba interessata al provvedimento - Nome defunto (nel caso di inumazione)

Denominazione – Nome defunto
.....

Contratto di concessione Cimiteriale n. del
a nome di

Allegati Tecnici	Numero Copie
Allegati Amministrativi	
Marca da bollo da € 16,00 per rilascio autorizzazione	o
	o

PROVVEDIMENTO RICHIESTO (barrare il provvedimento richiesto)
(artt. 93 e 94 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria)

(1) autorizzazione per:

- (1/a) nuova costruzione tomba privata di famiglia
- (1/b) installazione lapide e/o copritomba per fossa ad inumazione defunto sig.
.....
- (1/c) ristrutturazione interna tomba di famiglia con esecuzione piani di appoggio feretri
- altro:.....

INDIRIZZO CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA

Cognome Nome (se persona) o Ragione Sociale (se ditta o Comune)					
Codice fiscale / Partita I.V.A.					
Indirizzo					
CAP		Località		Provincia	
Telefono		Fax		Email	

Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che il COMUNE gli sottoporrà.

Con riferimento alla Legge 31/12/1996 n° 675 si precisa che i dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività del Comune per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento di dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con il Comune di Breganze. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

Località	Data	Firma
----------	------	-------

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

DPR 10/09/1990, n. 285	<p>Articolo 63</p> <ol style="list-style-type: none"> I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. <p>Articolo 76</p> <ol style="list-style-type: none"> Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
<p>REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 27.11.2019 e modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.12.2020.)</p>	<p>Articolo 46 <i>Inumazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. I campi destinati alle inumazioni sono divisi in riquadri. L'utilizzazione delle fosse deve iniziare da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le fosse dovranno rispettare le dimensioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 433/2014. <p>Articolo 47 <i>Cippi copritombe e lapidi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle dimensioni di ingombro massimo di cm 80x180, con altezza non superiore a cm 20, e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 120 dal piano di campagna, e previa approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune. La data precisa di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico comunale con almeno 8 gg. di anticipo. I copritomba non dovranno in ogni caso eccedere le dimensioni dello scavo di inumazione, e rispettare gli allineamenti esistenti o previsti dal Comune. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. <p>Articolo 48 <i>Tumulazione</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. L'esecuzione della parete di chiusura di cui al comma precedente è a carico e cura del concessionario o dei famigliari. Tale servizio sarà effettuato a mezzo Ditta appaltata dal Comune subito dopo l'introduzione del feretro, fatte salve forze di causa maggiore da concordare con il responsabile di servizio. La misura di ingombro libero interno per tumulazioni in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 70x30x30h. La chiusura esterna può essere fatta con semplice lastra di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici. Per le nicchie cinerarie individuali la misura non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo delle dimensioni di cm 30x30x50h. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. È inoltre consentita la collocazione di una o più cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo. Le sepolture per tumulazione, compresi i loculi aerati, dovranno inoltre rispettare quanto prescritto dalla D.R.G. n. 433 del 4 aprile 2014 (allegato A). È consentita, previo pagamento di tariffa determinata dalla Giunta comunale e stipula di atto integrativo della concessione cimiteriale originaria, da cui risulti il rapporto di parentela tra i deceduti secondo le regole codicistiche: a) la collocazione di cassette e/o urne cinerarie nei loculi già occupati da salma; b) la tumulazione di salme in loculi già occupati da resti mortali (ossarietti o urne cinerarie).